

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
 concernente l'approvazione del progetto e del preventivo di dettaglio
 ed il sussidiamento delle opere di raggruppamento dei terreni, con strade,
 nel Comune di Sementina (zona di collina)

(del 26 febbraio 1965)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Con vostro decreto 6 aprile 1960 avete approvato il progetto e il preventivo di massima del raggruppamento dei terreni, con strade, nel Comune di Sementina (zona di collina), ed avete autorizzato gli interessati a far procedere all'allestimento del progetto di dettaglio.

Come già rilevato nel nostro messaggio del 29 gennaio 1960, durante l'ultima guerra venne attuato il raggruppamento del piano di Magadino, che comprende tutti i terreni del piano di Sementina, dalla cantonale al fiume Ticino.

Si tratta ora di completare la sistemazione fondiaria raggruppando i terreni posti sulla bella collina vignata del Comune. Quest'opera precede quella pure avviata nei confinanti Comuni di Monte Carasso e di Gudo, dove è in corso lo studio dei progetti.

Del resto tutta la fascia vignata da Carasso a Gordola, con Monte Carasso, Sementina, Cugnasco, Gerra, Lavertezzo e Gordola è in via di raggruppamento.

Il comprensorio di Sementina abbraccia una superficie di 200 ettari e si estende dalla strada cantonale a quota 250 sino a quota 1200 (monti alti).

Nel comprensorio, per non creare delle isole, sono state incluse anche alcune piccole zone boscate che si incuneano fra le vigne: è invece esclusa la zona principale delle selve (ettari 120) nella quale dovrà essere operato il risanamento.

Nello studio del nuovo riparto si terrà in particolare considerazione la situazione degli agricoltori e viticoltori di professione della zona.

La rete stradale, elaborata a sensi delle decisioni prese a suo tempo dopo l'esame in luogo da parte degli organi tecnici cantonali e federali, è tale da servire adeguatamente la zona vignata e quella dei prati e monti sopra di essa.

Il progetto che vi alleghiamo è stato approvato in via definitiva dall'Autorità federale il 1. luglio 1964.

I principali dati dell'opera si riassumono come segue:

Superficie del comprensorio agricolo		ettari 200
	<i>Prima</i>	<i>Dopo</i>
Numero delle particelle	2030	750
Superficie media per particella mq.	1576	4270
Media particelle per proprietario	8	3

Rete stradale :

Strade principali	largh. m. 3,30	ml. 3.190
Strade secondarie	largh. m. 3,00	ml. 1.100
Strade tipo jeep	largh. m. 2,50	ml. 6.040
Strade mulattiere	largh. m. 1,80	ml. 1.490

Il preventivo allegato al progetto di massima indicava una spesa globale di Fr. 810.000,—. Esso era stato allestito nel 1959 e nei cinque anni fino al 1964 i salari sono aumentati del 55 %.

Con lo studio del progetto di dettaglio si sono poi potute meglio accertare le difficoltà del terreno, invero assai pronunciate per la presenza di banchi rocciosi e di molte vallette sconcese dove si richiedono importanti manufatti.

Il preventivo di spesa è così salito a Fr. 1.500.000,—, cifra che è stata ammessa dall'Autorità federale, la quale ha tuttavia consigliato di pubblicare l'appalto per ottenere una cifra il più possibile attendibile per il sussidiamento, e tale da comprendere anche gli aumenti salariali del 1965.

Esperito l'appalto si è constatato che i prezzi esposti nel preventivo per talune opere sono insufficienti e che occorre aumentare la cifra totale del 10 %.

Il dettaglio del preventivo riveduto dopo l'appalto è il seguente

— costruzione rete stradale	Fr. 1.231.786,—
pavimentazione di parte della rete stradale	Fr. 40.000,—
progetti, direzione e assistenza lavori	Fr. 90.000,—
raggruppamento terreni, picchettazione e terminazione nuovi fondi	Fr. 96.000,—
aumenti in seguito all'appalto strade principali ivi compresi gli aumenti ufficiali dell'1. gennaio 1965	Fr. 150.000,—
imprevisti generali	Fr. 92.214,—
<i>Totale preventivo di spesa</i>	<u>Fr. 1.700.000,—</u>

Da notare che il preventivo di dettaglio presentato dal Consorzio sommava a Fr. 1.900.000,—, cifra che venne ritenuta eccessiva, e che venne ridotta operando riduzioni sulle larghezze di determinati tronchi stradali secondari (strade jeep) e prevedendo ovunque possibile semplici scarpate al posto dei muri.

Ricordiamo che la Commissione della Gestione nel suo rapporto del 24 marzo 1960 (relatore on. Pedimina), fra altro, così si esprimeva:

« Da un profilo propriamente agricolo è chiaro che questo raggruppamento non potrà portare incrementi o sviluppi di particolare rilievo; tuttavia non si può dimenticare che è una zona viticola, classificata dal catasto viticolo in zona A, ossia una zona a coltivazione relativamente intensiva, con una produzione annua di circa 1.700 quintali di uva. Le aziende agricole sono in generale piccole e, anzi, piccolissime, ma consentono però sempre una proficua attività accessoria a numerose famiglie; la rete stradale agevolerà i trasporti e incoraggerà pertanto non solo gli immediati o futuri sviluppi edilizi, ma anche il mantenimento di una viticoltura più razionale e redditizia ».

Per ulteriori dettagli vi rimandiamo agli atti del progetto ed alla relazione tecnica e preventivo allegati.

Ciò premesso, vi invitiamo a dare la vostra adesione all'annello disegno di decreto.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

A. Lafranchi

p. o. Il Cancelliere :

G. Beati

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente l'approvazione del progetto e del preventivo di dettaglio e il sussidiamento delle opere di raggruppamento dei terreni, con strade, nel Comune di Sementina

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 26 febbraio 1965 n. 1275 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Il progetto e il preventivo di dettaglio delle opere di raggruppamento dei terreni, con strade, nel Comune di Sementina, sono approvati.

Art. 2. — E' concesso a favore di dette opere un sussidio cantonale del 30 % in contanti sulle spese effettive debitamente accertate e nei limiti del preventivo, ritenuto in ogni caso che il sussidio non superi il 30 % di Fr. 1.700.000,— ossia al massimo Fr. 510.000,—.

Art. 3. — Il capitolato di appalto ed i moduli delle offerte, come pure la delibera dei lavori fatta dalla Delegazione consortile, dovranno essere sottoposti per approvazione e ratifica al Dipartimento dell'economia pubblica.

I lavori saranno eseguiti sotto la direzione e sorveglianza del dicastero suddetto.

Art. 4. — Il consorzio, accettando il sussidio, si obbliga alla successiva e continua buona manutenzione delle opere eseguite e sussidiate.

Art. 5. — I terreni raggruppati e bonificati, posti entro il comprensorio consortile, dovranno essere coltivati e sfruttati in modo razionale. Questi terreni, o parti rilevanti degli stessi, non potranno essere sottratti all'uso agricolo senza il consenso dello Stato.

Art. 6. — Lo Stato può chiedere il rimborso del sussidio cantonale e di quello federale quando :

- a) i terreni raggruppati o bonificati sono sottratti alla loro destinazione agricola prima che siano trascorsi vent'anni dal versamento dei sussidi cantonali e federali;
- b) quando lo sfruttamento dei terreni raggruppati o bonificati è trascurato.

L'obbligo di rimborso dei sussidi sarà annotato a registro fondiario a cura dell'Ufficio cantonale delle bonifiche fondiarie e del catasto.

Art. 7. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi, ed avrà effetto solo dopo lo stanziamento del sussidio da parte delle Autorità federali e per l'importo di spesa che dalle medesime sarà ammesso.

